

COMUNE DI CALDERARA DI RENO REP _____

**CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI CALDERARA DI
RENO E PER LA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CIMITERIALI**

Repubblica Italiana

L'anno _____ (_____), il giorno ____ (____) del mese di _____,
nella residenza municipale, sita in Piazza Marconi n. 7, avanti a me
Dott.ssa Beatrice Bonaccorso, Segretario Generale, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune di Calderara di Reno, gli atti in
forma pubblico-amministrativa, ai sensi dall'articolo 97, comma 4,
lettera c), del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, si sono
personalmente costituiti:

- la Dott.ssa Elisabetta Urbani, nata a Bologna il 22 marzo 1965,
domiciliata per la carica presso la Residenza municipale sita in
piazza Marconi 7, la quale agisce nel presente atto in nome e per
conto del Comune di Calderara di Reno (C.F. 00543810378), che
rappresenta in qualità di Responsabile del Settore Politiche di
Benessere e Servizi alla Persona, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
vigente Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, nominata con decreto sindacale n. _____ del _____, di
seguito denominato "Comune";

e

- a) il Sig. _____, nato _____ il _____, il quale
agisce nel presente atto in qualità di _____ della
_____ (P.IVA _____), con sede legale in

----- - ----, via -----, di seguito denominato

“Concessionario”:

Dell'identità di detti comparenti io Segretario Generale sono certa.

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2022

esecutiva:

- si è provveduto a deliberare che la formula organizzativa del partenariato istituzionale con società mista pubblico-privata è superata e con essa, l'esperienza della società mista denominata Virgilio srl.;

- si è avviata la procedura per la reinternalizzazione dei servizi con decorrenza 1.1.2023;

- si è dato mandato agli uffici ad assumere ovvero proporre tutti gli atti necessari e conseguenti alla chiusura della società Virgilio al 31.12.2022 per procedere alla sua liquidazione con decorrenza 1.1.2023:

- si è dato mandato alla Giunta Comunale di elaborare uno studio di fattibilità per la valutazione delle possibili soluzioni gestionali da mettere in campo nel breve arco temporale di pochi mesi, finalizzata a garantire il servizio senza soluzione di continuità tra le gestioni, considerato che il servizio cimiteriale è un servizio comunale: a) svolto attraverso beni appartenenti al demanio comunali; b) di carattere essenziale con erogazione continuata per ragioni di natura sanitaria; c) a rilevanza economica ovvero di tipo industriale;

2. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24/11/2022 in
esecuzione alla Delibera di Consiglio 62/2022 si proceduto a formulare

al Consiglio proposta di progetto di fattibilità di gestione dei servizi cimiteriali mediante al forma della concessione di servizio, approvando sia la relativa Relazione Tecnica Istruttoria, che la Relazione al Piano Economico e Finanziario predisposti dagli uffici competenti;

3. con Deliberazione n. 81 del 24/11/2022 il Consiglio Comunale ha deliberato di ricorrere al mercato tramite lo strumento della concessione di servizio (di cui agli articoli da 164 a 178 del d.lgs. 50/2016), per la durata di anni tre secondo il quadro normativo in essere disciplinante le modalità di organizzazione dei servizi pubblici;

4. con Determinazione n. 337 del 22/11/2022 del Responsabile del Servizio Gare Centrale Unica di Committenza di Terred'Acqua si è proceduto ad emanare Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali del Comune di Calderara di Reno mediante lo svolgimento di un procedura negoziata sotto soglia ex artt 35 co. 1 lett. a) e 36 co.2 lett. b) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

5. con Determinazione n. del si è provveduto all'approvazione degli atti per la procedura negoziata telematica con offerta economicamente più vantaggiosa, per l' "Affidamento in concessione della gestione dei servizi e delle attività cimiteriali" ex artt 35 co. 1 lett. a) e 36 co.2 lett. b) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – periodo 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025: Relazione Istruttoria, Capitolato Speciale Prestazionale, Relazione e Piano Economico Finanziario, Carta dei Servizi, Requisiti di ammissione e Criteri di valutazione dell'offerta, Schema di Contratto di Servizio";

6. con Determinazione della Centrale di Committenza costituita presso l'Unione Terred'Acqua si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto all' (P.IVA) per un punteggio totale complessivo dell'offerta di (.....) e per un valore complessivo presunto della concessione di Euro (.....);

7. con Determinazione n..... del, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020, modificata dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, si è provveduto all'affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione alla procedura di gara, sotto le riserve di legge la concessione della gestione dei servizi e delle attività cimiteriali – periodo 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

8. il presente contratto è pertanto sottoposto alla condizione risolutiva in caso di esito negativo dei controlli;

9. tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate tramite PEC all'indirizzo ----- come comunicato dal concessionario ove il legale rappresentante ha eletto il proprio domicilio digitale. A tal fine, il concessionario si impegna a comunicare eventuali variazioni;

10. la Dott.ssa Elisabetta Urbani svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione;

11. le verifiche dei requisiti dell'Impresa dichiarati in sede di offerta, hanno dato esito positivo, compresa la regolarità contributiva;

12. ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso la sede legale della medesima. Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate presso tale domicilio ovvero all'indirizzo di posta PEC: A tal fine l'Impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni;

13. è stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il ricorso alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di utilità, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e che sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – ACCETTAZIONE DELLE PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.

1. Il Comune, come sopra rappresentato nella persona della Dr.ssa Elisabetta Urbani, e l'Impresa, come sopra rappresentata nella persona di, accettano e confermano quanto richiamato in premessa. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Relazione istruttoria per l'affidamento della concessione in oggetto, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del giorno 24/11/2022;

b) Carta dei Servizi approvata dal Responsabile del Settore Politiche di benessere e servizi alla persona, con determinazione n..... del.....

3. Vengono materialmente allegati al presente contratto:

- il Capitolato Speciale Prestazionale, allegato **A**);

- il Piano Economico Finanziario della concessione in oggetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del giorno 24/11/2022, allegato **B**);

- l'Offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara, allegato **C**);

- il documento di offerta economica presentato dal concessionario in sede di gara e il Piano Economico Finanziario, allegati **D) ed E**);

4. I documenti di cui al comma 3 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati presso il Polo Archivistico Regionale (PARER) unitamente al presente contratto.

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione dei servizi e delle attività cimiteriali, come meglio definiti nel capitolato speciale prestazionale (Allegato A), relativi ai seguenti cimiteri del Comune di Calderara di Reno (Città Metropolitana BO):

a) Cimitero Capoluogo;

b) Cimitero frazionale di Longara;

2. Il Concessionario si impegna all'esecuzione della concessione alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara, al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore.

3. Il Concessionario è incaricato di pubblico servizio ed in quanto riscossore di tariffe fissate annualmente dall'Amministrazione comunale è nominato agente contabile ed in quanto tale tenuto alla resa del conto.

4. Il Concessionario è tenuto per tutta la durata della concessione a garantire una sede operativa nel territorio comunale, nella quale tenere e far visionare i registri cimiteriali oltre che accogliere e conservare fino alla consegna al concedente. gli utenti per la stipula delle concessioni e quant'altro necessario per l'organizzazione degli servizi. Nella sede operativa sarà affissa in modo ben visibile la Carta dei Servizi.

ART. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata complessiva di anni 3 (tre).

2. Il Concessionario, qualora il Concedente allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare le diverse prestazioni per il successivo periodo, si obbliga in ogni caso, al fine di assicurare la continuità del servizio, a proseguire la gestione, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla consegna del servizio al nuovo affidatario.

3. La durata della concessione decorre dalla data di esecuzione

anticipata in via d'urgenza avvenuta in data 01/01/2023.

4. Il valore della concessione è costituito dall'ammontare presunto dei ricavi e proventi ritraibili dal Concessionario durante tutta la concessione stimati in € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) come riportato nel Piano economico finanziario (Allegato B), approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.136/2022, e facente parte della documentazione di gara.

5. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal Piano tariffario, per la concessione di loculi, biloculi, tombe in arcata, loculi per reparti di famiglia, ossarietti, nicchie, ecc., relative a spazi di sepoltura e di destino individuale, per i quali il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda il rilascio di concessione, a partire dalla data del 01/01/2023, relativamente a tutti i contratti di concessione di sepolture di cui al comma 5 del presente articolo, stipulati nel corso della Gestione, indipendentemente dalla durata delle singole concessioni.

6. Gli importi di cui al comma 4 sono relativi a:

a) nuove concessioni, rinnovi, proroghe, traslazioni, ecc. relative a spazi di sepoltura individuale, compresi i reparti speciali, dei cadaveri o dei resti e ceneri, preesistenti all'inizio della Gestione;

b) nuove concessioni, rinnovi, proroghe, traslazioni, ecc. relative a spazi di sepoltura individuale dei cadaveri o dei resti e ceneri, realizzati nel corso della durata della Gestione;

c) nuove concessioni, rinnovi, proroghe, ecc. di aree per tombe di famiglia, queste ultime se e come preventivamente ed appositamente deliberate.

7. Gli importi di cui al presente articolo sono corrisposti al Concessionario dall'utente tramite i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati dal Concessionario medesimo. Gli importi saranno corrisposti dagli utenti previa emissione di dettagliata fattura.

8. Sono a carico del Concessionario gli oneri per i rimborsi tariffari dovuti a favore degli utenti, nel corso della Gestione, nei casi di risoluzione anticipata delle concessioni di sepolture per i quali il Concessionario abbia accolto, entro i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, la richiesta dell'utente.

9. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal Piano tariffario, per il servizio di illuminazione votiva, a partire dalla data di consegna anticipata del 01/01/2023. I canoni tariffari di durata annuale o infrannuale che a tale data risultino già fatturati da parte del precedente gestore devono essere oggetto di conguaglio a favore del Concessionario per la quota relativa ai giorni che decorrono all'inizio della gestione secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto delle spese di fatturazione e riscossione già sostenute.

10. Analogamente, il Concessionario avrà l'obbligo di effettuare il conguaglio per i canoni già fatturati ma spettanti al successivo Concessionario, ovvero al Concedente, secondo il criterio *pro rata temporis*.

11. L'utente del servizio deve pagare al Concessionario le tariffe come previste dal Piano tariffario per l'allacciamento, la fornitura di energia elettrica, relative imposte, spese di ordinaria manutenzione, ricambio delle lampade, sorveglianza e IVA, tramite i mezzi di pagamento

	consentiti dalla legge e attivati dal Concessionario. Gli importi saranno	
	corrisposti dagli utenti previa emissione di dettagliata fattura/bolletta di	
	pagamento.	
	12. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal Piano	
	tariffario, per tutti i Servizi individuali a favore degli utenti, (tumulazioni,	
	inumazioni, esumazioni, traslazioni, cremazioni salme non	
	mineralizzate e resti mortali, ecc.) svolti per l'intero periodo della	
	Gestione.	
	13. Gli importi saranno corrisposti dai richiedenti previa emissione di	
	dettagliata fattura, nel rispetto delle tariffe previste dal Piano tariffario.	
	14. Per quanto riguarda diritti ed obblighi delle parti inerenti la	
	rivalutazione e gli adeguamenti del Piano tariffario, si rinvia all'articolo	
	16 del Capitolato Speciale prestazionale (Allegato A).	
	ART. 4 – SOCIETA' CONCESSIONARIA	
	1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:	
	a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società	
	 e ha un capitale sociale di euro interamente/parzialmente	
	sottoscritto e versato, con sede legale in	
	Codice Fiscale e Partita I.V.A.;	
	2. Il Concessionario si impegna a:	
	a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione	
	sociale della Società risultante dal libro dei soci;	
	b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale	
	aggiornata;	
		10

c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione;

d) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali, fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 10.

ART. 5- CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI PROVENTI A FAVORE DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario si impegna a riconoscere e corrispondere al Concedente un canone annuo di concessione, per l'intera durata della concessione, corrispondente all'aggio percentuale offerto in sede di gara, sui proventi per concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva, pari al%, con un minimo garantito di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00). Il canone dovrà essere versato al concedente in 2 rate scadenti a giugno e dicembre relativamente al minimo garantito; mentre il saldo sugli incassi ad aggio dovrà essere versato entro giugno dell'anno successivo. In fase di scadenza della concessione la rata di saldo dovrà essere versata entro i tre mesi successivi. A detto versamento, oltre che alla regolarità

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, sarà subordinata lo svincolo della cauzione definitiva. Gli eventuali conguagli a favore del concessionario per i casi di riduzione del canone per riequilibrio economico di cui all'art. 6 del presente contratto, sono effettuati, previa approvazione dei relativi conteggi da parte del Concedente, a valere sul saldo annuale.

2. Le date di versamento del canone potranno essere modificate ai fini di eventuale allineamento con i semestri solari, con determinazione dirigenziale, previo assenso del Concessionario.

3. Il Concessionario si impegna, in aggiunta al canone, a riconoscere e versare al Concedente i proventi derivanti dalle nuove concessioni (o dal rinnovo) di aree per tombe di famiglia, alle condizioni e termini definiti con l'apposita deliberazione che ne determina la relativa concessione.

4. I canoni di concessione e gli altri proventi versati a favore del Concedente sono soggetti ad IVA e il Concedente dovrà emettere la relativa fattura elettronica.

ART. 6 – EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO: EVENTI DESTABILIZZANTI

1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sono considerati eventi destabilizzanti che danno diritto alla richiesta di riequilibrio da parte del Concessionario i seguenti eventi:

a) cause di forza maggiore, anche a seguito di provvedimenti del Concedente, diverse dagli eventi indicati alla successiva lettera b), che determinino la chiusura o comunque l'impossibilità di utilizzo anche

parziale per le attività di sepoltura e/o di esumazione/estumulazione del Cimitero Capoluogo e o/ del Cimitero frazionale di Longara per oltre tre mesi consecutivi;

b) provvedimenti autoritativi da parte di soggetti diversi dal Comune, quali, a titolo esemplificativo, la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici, l'Autorità giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, l'Autorità Sanitaria, le Autorità di tutela ambientale comunque denominati, purché non imputabili a responsabilità del Concessionario, che determinino la chiusura o comunque l'impossibilità di utilizzo, anche parziale, per le attività di sepoltura e/o di esumazione/estumulazione del Cimitero Capoluogo e/o del Cimitero frazionale di Longara per oltre tre mesi consecutivi.

2. Al fine di consentire la verifica congiunta dell'equilibrio economico e finanziario e la sussistenza dei requisiti per la richiesta di riequilibrio, il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Concedente i dati economici della gestione ed in particolare:

- i dati relativi ai proventi conseguiti suddivisi tra le diverse attività;
- i dati relativi ai costi sostenuti per l'amministrazione, la custodia, la pulizia e la manutenzione;
- i dati relativi ai costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, ecc.);
- i dati relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazione programmate e di quelle realizzate.

3. Per ristabilire l'equilibrio il Concedente potrà adottare una o più delle

seguenti modalità:

a) riduzione del canone di concessione e/o aggio;

b) incremento delle Tariffe;

c) integrazione economica da parte del Concedente.

4. Al verificarsi di una o più delle fattispecie di eventi destabilizzanti di cui al comma 1, si applica la disciplina per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario di cui al presente articolo.

5. La richiesta di riequilibrio è formulata dal Concessionario con comunicazione scritta al Concedente recante la motivazione della richiesta. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta il Concedente avvia, di concerto con il Concessionario, l'esame delle condizioni economiche e finanziarie della concessione al fine di verificare la necessità del riequilibrio e definire l'entità e le modalità del riequilibrio.

6. L'applicazione della presente clausola di riequilibrio non potrà, in ogni caso, consentire al Concessionario il conseguimento di un utile (al lordo delle imposte sul reddito e IRAP) maggiore di quanto previsto nel Piano economico finanziario predisposto dal Concedente pari al 7,77% (sette/settantasette per cento).

ART. 7 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Le prestazioni a misura riguardanti eventuali interventi di manutenzione straordinaria o lavori richiesti dal Concedente (fino ad un massimo di € 20.000 - ventimila/00 - nel triennio di concessione, come previsto dal capitolo prestazionale, saranno valorizzate in riferimento ai prezzi unitari indicati nel prezziario della Regione Emilia-

Romagna in vigore, a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta pari al%.

2. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari dovranno essere sottoposti dal Concessionario a preventiva autorizzazione da parte del Concedente, previa presentazione di:

- una relazione tecnica sullo stato di fatto;
- individuazione dei punti critici dello stato di fatto sotto l'aspetto normativo, impiantistico, energetico, funzionale, strutturale, ambientale e antinfortunistico;
- elaborati grafici, schemi funzionali, in grado di illustrare dettagliatamente le opere previste;
- computo metrico estimativo dettagliato degli interventi che occorre eseguire;
- schede tecniche e materiale illustrativo;
- dettagliato programma indicante le modalità e i tempi di esecuzione.

3. I Lavori di cui al presente articolo, per la loro esecuzione, sono in ogni caso oggetto di autonomo contratto e vengono remunerati mediante pagamento dei relativi importi da parte del Concedente, a favore del Concessionario, sulla base del loro stato di avanzamento e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il Concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di realizzare direttamente o di affidare a terzi, mediante le procedure di legge, eventuali interventi di cui al presente articolo senza che il

Concessionario possa avanzare diritti o pretese di alcun genere.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la stipula del presente atto il Concessionario dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

3. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

4. Il concessionario dichiara/ha dichiarato con nota prot..... che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti del presente contratto stipulato con il Concedente sono i seguenti:
.....

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono le seguenti:

Sig.; Sig.;

ART. 9 - PENALI

1. In caso di mancato rispetto delle prestazioni previste sono applicate

le penalità previste dall'art. 10 allegato 2 del Capitolato Speciale Prestazionale (Allegato A).

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

1. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente.

2. Il Concedente può chiedere di risolvere il contratto per inadempimento del Concessionario qualora si verifichi una delle cause previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale Prestazionale (Allegato A).

3. La risoluzione può avvenire anche per recesso giustificato delle parti o anche di una sola delle parti quando per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili ad alcuna delle stesse parti, il servizio non possa più essere svolto nei termini di cui al presente Contratto.

4. Le parti possono sempre risolvere consensualmente il Contratto e definire di comune accordo le conseguenze risarcitorie della risoluzione.

5. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente informazioni interdittive di cui all'art. 91 del d. lgs. 159/2011.

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna. È esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza, emessa da per l'importo di euro avendo il contraente beneficiato della riduzione del 50 % dell'importo dovuto, in quanto in possesso di adeguata certificazione di qualità alle norme europee(rilasciata da con scadenza), ai sensi dell'art. 103 comma 1 ed art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione del presente atto la stazione appaltante provvede allo svincolo della cauzione provvisoria costituita in sede di gara.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Le parti danno atto che il concessionario, ha presentato Polizza n., emessa da, agli atti del Comune di Calderara di Reno, a garanzia della responsabilità civile per danni a cose e/o persone, RCT/RCO, e polizza assicurativa incendio e scoppio (rischio locativo) furto e atti vandalici n., agli atti del Comune di Calderara di Reno, come previsto all'art. 8 del Capitolato Speciale Prestazionale (Allegato A).

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. In base a quanto risultante dalla documentazione di gara, il Concessionario ha dichiarato che non intende/intende avvalersi della facoltà del subappalto secondo la normativa vigente.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 1, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calderara di Reno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2013 e pubblicato sul sito internet istituzionale, il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento sopracitati.

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente, non vi sono ex dipendenti del Comune che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

I sottoscrittori dichiarano che non sono stati stipulati contratti a titolo

privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dell'avvenuto recepimento con il codice di comportamento del Comune.

ART. 15 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Il Concedente procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Concessionario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

3. Il Concessionario è, pertanto, designato dal Concedente quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento, e, conseguentemente si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto previsto.

4. L'informativa completa del Concedente può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell'Ente.

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Le spese contrattuali e accessorie, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

2. Le prestazioni contrattuali sono soggette ad IVA.

3. In sede di registrazione si chiedono per il presente atto i benefici fiscali di cui al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni, Art. 40 – comma I (tassa fissa di registro in quanto cessione di beni e prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.).

4. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis della Tariffa allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Per gli allegati A), B), C), D), E) al presente contratto costituiti da il Capitolato Speciale Prestazionale, il Piano Economico Finanziario della concessione approvati dal Concedente, l'Offerta tecnica, il documento di offerta economica e il Piano Economico Finanziario presentati dal Concessionario in sede di gara, l'Imposta di Bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto indicato nelle Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 97/E/2002 e n. 71/E/2003 confermate nella risposta della medesima Agenzia n. 35 del 12/10/2018, nonché dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

Allegati:

A) Capitolato Speciale Prestazionale,

B) il Piano Economico Finanziario della concessione in oggetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del giorno 24/11/2022;

C) l'Offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara;

D) e E) il documento di offerta economica presentato dal concessionario in sede di gara e il Piano Economico Finanziario.

Io Segretario generale attesto che il presente contratto e suoi allegati,

stipulato nel luogo sopraindicato, è stato predisposto con l'ausilio di personale di mia fiducia, in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura su numero _____ facciate e numero _____ righe nella _____ facciata, comprese le firme, esclusi gli allegati, ed è stato da me letto alle parti contraenti.

Dopo la prescritta dichiarazione che il suo contenuto è la precisa e fedele riproduzione delle loro volontà e che lo approvano senza riserve, il file viene convertito in "portable document format" (PDF), unito ai 5 (cinque) allegati e sottoscritto digitalmente dai componenti con me e alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma s) del codice dell'amministrazione digitale. Omessa la lettura degli allegati per dispensa delle parti e di quanto richiamato, per averne le parti preso precedentemente conoscenza.

Io Segretario generale attesto il rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e che i certificati di firma utilizzati da me e dalle parti sono validi e conformi al D.Lgs. n. 82/2005, nel testo in vigore.

P Il Comune di Calderara di Reno

P il Concessionario

Settore Politiche di Benessere

e Serv. Alla Persona

Dott.ssa Elisabetta Urbani

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Beatrice Bonaccorso

(firmato digitalmente)